



**Comune di Vicopisano
Provincia di Pisa**

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di esposizione
pubblicitaria di occupazione del suolo
pubblico compreso quello destinato a mercati
realizzati anche in strutture attrezzate**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847)

APPROVATO CON ATTO C.C. N°. 13 DEL 24.03.2021

MODIFICATO CON ATTO C.C. N. 25 DEL 30.05.2022

MODIFICATO CON ATTO C.C. N. 46 DEL 29.12.2023

MODIFICATO CON ATTO C.C. N. 78 DEL 28.12.2024 *(in vigore dal 03/02/2025)*

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1** **Oggetto del Regolamento**
- Art. 2** **Presupposto del canone**
- Art. 3** **Classificazione delle strade**

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Art. 4** **Disposizioni di carattere generale**
- Art. 5** **Soggetto passivo**
- Art. 6** **Funzionario Responsabile**
- Art. 7** **Tipologia degli impianti pubblicitari**
- Art. 8** **Autorizzazioni**
- Art. 9** **Revoca-mancato o ridotto utilizzo della concessione o autorizzazione
- Rinuncia**
- Art. 10** **Divieti e limitazioni**
- Art. 11** **Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**
- Art. 12** **Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**
- Art. 13** **Modalità di applicazione del canone**
- Art. 14** **Definizione di insegna di esercizio**
- Art. 15** **Criteri per la determinazione della tariffa del canone**
- Art. 16** **Dichiarazione**
- Art. 17** **Pagamento del canone**
- Art. 18** **Rimborsi e compensazioni**
- Art. 19** **Accertamento e sanzioni**
- Art. 20** **Rateizzazioni**
- Art. 21** **Pubblicità effettuata con veicoli in genere**
- Art. 22** **Mezzi pubblicitari vari**
- Art. 23** **Riduzioni**
- Art. 24** **Esenzioni**
- Art. 25** **Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 26** **Tipologia degli impianti delle affissioni**
- Art. 27** **Modalità delle pubbliche affissioni**
- Art. 28** **Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**
- Art. 29** **Materiale pubblicitario abusivo**
- Art. 30** **Riduzioni**
- Art. 31** **Esenzioni**
- Art. 32** **Norme di rinvio**

CAPO IV – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 33	Disposizioni di carattere generale
Art. 34	Soggetto passivo
Art. 35	Funzionario Responsabile
Art. 36	Tipologia di occupazioni
Art. 37	Domanda di occupazione
Art. 38	Rilascio atto concessione o autorizzazione
Art. 39	Titolarità della concessione o autorizzazione
Art. 40	Obblighi del concessionario
Art. 41	Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Art. 42	Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Art. 43	Rinnovo della concessione o autorizzazione
Art. 44	Occupazioni abusive
Art. 45	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Art. 46	Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Art. 47	Modalità di occupazione del canone
Art. 48	Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Art. 49	Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Art. 50	Passi carrabili
Art. 51	Occupazione con tende e di soprassuolo in genere
Art. 52	Occupazioni con griglie ed intercapedini
Art. 53	Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie
Art. 54	Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione
Art. 55	Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
Art. 56	Distributori di carburanti
Art. 57	Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)
Art. 58	Occupazione permanente per nuove attività
Art. 59	Rimborsi e compensazioni
Art. 60	Accertamenti e sanzioni
Art. 61	Rateizzazioni
Art. 62	Riduzioni
Art. 63	Esenzioni

CAPO V – CANONE MERCATALE

Art. 64	Disposizioni di carattere generale
Art. 65	Soggetto passivo
Art. 66	Funzionario Responsabile
Art. 67	Domanda e autorizzazione
Art. 68	Criteri per la determinazione della tariffa
Art. 69	Determinazione del canone e riduzioni
Art. 70	Versamento del canone
Art. 71	Accertamenti e sanzioni
Art. 72	Decadenza della concessione per mancato versamento del canone
Art. 73	Rimborsi e compensazione

CAPO VI – PRESCRIZIONI FINALI

Art. 74	Norme di rinvio
Art. 75	<i>Norme transitorie</i>
Art. 76	Disposizioni finali
Art. 77	Trattamento dei dati personali
Art. 78	Clausola di adeguamento

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici compresi quelli destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

4. Oltre ad ogni disposizione di legge e dello Statuto comunale, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Art. 2 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade private, vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- c) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della

strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 3 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico - di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento (**Allegato A**) soggetto a periodici aggiornamenti da parte della Giunta Comunale.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1^a categoria.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 4 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su suolo pubblico, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 5 – Soggetto passivo

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 11, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 6 – Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio

per le controversie relative al canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 7 – Tipologia degli Impianti Pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Art. 8 – Autorizzazioni

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente. Nella modulistica verranno richiesti tutti i dati necessari.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Urbana per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Non viene rilasciata alcuna autorizzazione nel caso di esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi dello stesso tipo. In caso di diniego dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 9 – Revoca - mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione - rinuncia

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

6. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

7. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Art. 10 – Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Urbana, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.

2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, l'apposizione di volantini o simili, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana sulle auto in sosta.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 11 –Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Art. 12 –Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Urbana.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Art. 13 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 14– Definizione di insegna di esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono. Sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Art. 15 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata e il mezzo pubblicitario abbia una superficie compresa tra mq 5 e 8 la tariffa è maggiorata del 50 per cento. Qualora il mezzo pubblicitario abbia una superficie superiore a mq 8 la tariffa è maggiorata del 100 per cento.

4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad

ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 16 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 7, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o, in caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi all'affidatario, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune o dall'affidatario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

2. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio comunale preposto o all'affidatario in caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, che ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o all'affidatario prima dell'inizio della pubblicità.

3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e il Comune o l'affidatario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro **31 Dicembre dell'anno precedente**.

Art. 17 – Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato entro il **31 Marzo** secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione al rilascio dell'autorizzazione;

5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, è consentito il versamento in tre rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5,00 euro;

7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 18 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune o il concessionario provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale aumentato di 1,5 punti percentuali.

4. I contribuenti possono compensare i propri crediti a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo, dichiarandolo nell'istanza di rimborso.

Art. 19 – Accertamento e sanzioni

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Urbana ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvede il Funzionario Responsabile.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici o al concessionario competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

4. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% oltre agli interessi al saggio legale aumentato di 1,5 punti percentuali.

5. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;

6. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 5, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

7. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 delle sanzioni di cui al comma 6.

8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione

delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

10. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Art. 20 – Rateizzazioni

1. Il contribuente, che si trova in situazioni di temporanea ed oggettiva difficoltà finanziaria, può richiedere al Comune o al soggetto affidatario, la rateizzazione degli avvisi bonari, degli avvisi di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni per importi oltre i 100,00 euro . La richiesta deve essere presentata per iscritto al Comune o al soggetto affidatario prima della scadenza di pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo e/o dell'ingiunzione stessi ed il gestore, valutata la situazione economico-finanziaria del contribuente, può concedere, con proprio atto, la rateizzazione nei seguenti termini:

- per avvisi e/o ingiunzioni di importo da 100,01 a 1.000,00 euro fino a 5 rate mensili;
- per avvisi e/o ingiunzioni di importo da 1.000,01 a 2.000,00 euro fino a 10 rate mensili;
- per avvisi e/o ingiunzioni di importo da 2.000,01 a 4.000,00 euro fino a 18 rate mensili;
- per avvisi e/o ingiunzioni di importo da 4.000,01 a 6.000,00 euro fino a 24 rate mensili;
- per avvisi e/o ingiunzioni di importo oltre 6.000,01 euro fino a 36 rate mensili;

2. Sulla rateazione concessa sono dovuti interessi di mora nella misura pari al vigente saggio di interesse legale, maggiorato di 1,5 punti percentuali; inoltre sulla rateazione di importi superiori ad € 10.000,00 è richiesto il rilascio di apposita fidejussione bancaria o rilasciata da primaria compagnia assicurativa;

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso della rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 21 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 22 – Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce

marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera .

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.

3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, qualora consentita dal vigente regolamento di Polizia Urbana, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera.

Art. 23 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

a) la pubblicità effettuata per attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

b) la pubblicità effettuata per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, culturali, senza fine di lucro con attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande. La pubblicità per manifestazioni promosse da associazioni e soggetti no-profit per finalità non lucrative di interesse generale, con attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma commerciale. Pubblicità da parte di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. lgs. 460/97, che abbiano effettuato la comunicazione al Ministero delle Finanze prevista dall'art. 11 dello stesso D. lgs. 460/97. La pubblicità da parte di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Enti del Terzo Settore iscritte regolarmente negli appositi registri ovvero nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (art. 82, comma 7, D. lgs. n. 117/2017), per lo svolgimento di attività statutarie a carattere commerciale. Pubblicità per manifestazioni politiche, culturali e sportive, realizzate per fini commerciali, con attività di vendita e/o somministrazione in forma commerciale, realizzate con il patrocinio del Comune;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;

b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;

c) 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di

ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 24 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

b) la pubblicità effettuata per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, culturali, senza fine di lucro non comportanti attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande. La pubblicità per manifestazioni promosse da associazioni e soggetti no-profit per finalità non lucrative di interesse generale, escluse attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma commerciale. Pubblicità da parte di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. lgs. 460/97, che abbiano effettuato la comunicazione al Ministero delle Finanze prevista dall'art. 11 dello stesso D. lgs. 460/97. La pubblicità da parte di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Enti del Terzo Settore iscritte regolarmente negli appositi registri ovvero nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (art. 82, comma 7, D. lgs. n. 117/2017), per lo svolgimento di attività statutarie a carattere non commerciale. Pubblicità per manifestazioni politiche, culturali e sportive, realizzate per fini non commerciali, che non comportino attività di vendita e/o somministrazione in forma commerciale, realizzate con il patrocinio del Comune;

c) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

e) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

f) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

g) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

l) i messaggi pubblicitari della stessa società o associazione sportiva, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 – art. 89 – Legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

o) la distribuzione dei volantini effettuata direttamente nella buca delle lettere che è equiparata alla corrispondenza;

p) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

q) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata.

Art. 25 – Decadenza ed estinzione della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;

c) il mancato pagamento del canone dovuto, trascorsi i termini previsti nell'avviso di sollecito e/o accertamento.

d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, contestualmente al versamento del relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;

e) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;

2. Il Comune o il concessionario comunica al soggetto di cui ai commi precedenti la decadenza dell'autorizzazione o concessione invitandolo a regolarizzare entro 15 giorni. In caso di mancata regolarizzazione, l'esposizione pubblicitaria deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva e si procede a norma dell'art. 11.

3. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

5. La concessione o autorizzazione decade anche per i contribuenti che presentino delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 816 della L.160/2019, trascorsi i termini previsti nell'avviso di sollecito e/o accertamento.

6. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

7. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

8. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione delle esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 26 – Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 27 – Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell'affidatario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato. Tutti i manifesti devono riportare la data di scadenza dell'affissione stessa con il timbro del Comune o dell'affidatario del servizio.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o l'affidatario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o l'affidatario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione

senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o l'affidatario rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune o l'affidatario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 20% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 25,82 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato. Nel caso in cui l'ufficio affissioni non possa garantire l'affissione degli annunci funebri, previa autorizzazione dell'ufficio medesimo, si potrà provvedere autonomamente all'affissione con la corresponsione del solo canone di affissione senza alcun diritto di urgenza, avendo cura di non "coprire" manifesti non ancora scaduti.

10. Le affissioni vengono eseguite con cadenza di massimo una volta alla settimana, salvo l'affissione sia richiesta con pagamento dell'urgenza, e sarà cura dell'ufficio comunicare le relative date;

11. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

12. Qualora non esista una ripartizione degli impianti distinta tra affissioni di natura commerciale e quelle aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica, il servizio avrà comunque cura di destinare, ove possibile, separatamente le varie affissioni, affinché non si crei eventuale disagio.

Art. 28 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o dell'affidatario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni - per ciascun foglio di dimensione pari o inferiore a 70 x 100 e per periodi minimi di esposizione di 10 giorni e per ogni periodo di 5 giorni eccedente a quello iniziale - ai soli fini della tariffazione, è data dalla tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827 della legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori, così come determinata da delibera di Giunta Comunale.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il canone è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.

5. Il canone è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è invece applicata una maggiorazione del 100%.

6. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al comma 2 applicata per foglio e giorni di esposizione.

7. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato prima o contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

8. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5,00 euro.

Art. 29 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune o in caso di affidamento in concessione l'affidatario con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 50% del canone dovuto.

Art. 30 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

b) per i manifesti per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, culturali, senza fine di lucro con attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande. I manifesti per manifestazioni promosse da associazioni e soggetti no-profit per finalità non lucrative di interesse generale, con attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma commerciale. Pubblicità da parte di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. lgs. 460/97, che abbiano effettuato la comunicazione al Ministero delle Finanze prevista dall'art. 11 dello stesso D. lgs. 460/97. La pubblicità da parte di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Enti del Terzo Settore iscritte regolarmente negli appositi registri ovvero nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (art. 82, comma 7, D. lgs. n. 117/2017), per lo svolgimento di attività statutarie a carattere commerciale. I manifesti per manifestazioni politiche, culturali e sportive, realizzate per fini commerciali, con attività di vendita e/o somministrazione in forma commerciale, realizzate con il patrocinio del Comune;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Art. 31 – Esenzione del canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di VICOPISANO e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

f) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

h) i manifesti associazioni e soggetti no-profit per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, culturali, senza fine di lucro non comportanti attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande. Manifesti per manifestazioni promosse da associazioni e soggetti no-profit per finalità non lucrative di interesse generale, escluse attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma commerciale. Occupazioni da parte di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. lgs. 460/97, che abbiano effettuato la comunicazione al Ministero delle Finanze prevista dall'art. 11 dello stesso D. lgs. 460/97. Manifesti da parte di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Enti del Terzo Settore iscritte regolarmente negli appositi registri ovvero nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (art. 82, comma 7, D. lgs. n. 117/2017), per lo svolgimento di attività statutarie a carattere non commerciale. Manifestazioni politiche, culturali e sportive, realizzate per fini non commerciali, che non comportino attività di vendita e/o somministrazione in forma commerciale, realizzate con il patrocinio del Comune;

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

3. Si ritengono valide le concessioni, autorizzazioni e dichiarazioni già rilasciate o presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Art. 32 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 33 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Art. 34 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 35 – Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone.

Art. 36 – Tipologia di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per le piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 8 ore salvo che per le stesse sia data comunicazione alla

Polizia Urbana. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente comma più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati – un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 37 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, deve rivolgere apposita domanda al Comune volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;

c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;

d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

6. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

7. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario all'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

8. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

9. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli apposti luoghi di scarto.

10. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a

presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio di Polizia Urbana, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

11. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 38 – Rilascio atto concessione o autorizzazione

1. Competenza per il rilascio della autorizzazione / Concessione:

a) L' Ufficio di Polizia Urbana è competente per il rilascio delle autorizzazioni temporanee e per il rilascio delle Autorizzazioni/ Concessioni per Passi Carrabili.

b) L' Ufficio Edilizia - Sportello Unico Attività Produttive - è competente per il rilascio delle Concessioni per le occupazioni permanenti previo il parere dell'Ufficio di Polizia Urbana;

2. L'Ufficio competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati:

- per le occupazioni permanenti, ivi compresi i passi carrabili, entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta; il parere da parte dell'Ufficio Tecnico, dovrà essere espresso entro 15 gg. dalla domanda;

- per le altre occupazioni di suolo pubblico entro 5 gg. dal ricevimento della richiesta.

3. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

a) con l'indicazione del termine di scadenza che non può essere superiore ad un anno per le autorizzazioni e a 29 anni per le concessioni.

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal Servizio Tecnico;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

6. Al termine del periodo di consentita occupazione – qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

7. Quando l'occupazione, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche); in ogni caso è

obbligatorio per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

9. Non viene rilasciata alcuna concessione o autorizzazione nel caso di esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi dello stesso tipo. In caso di diniego dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 39 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Art. 40 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.
- c) esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica dello stesso.
- d) versare il canone alle scadenze previste.
- e) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione o autorizzazione.

f) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e al ripristino del suolo pubblico al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata; se dalla rimozione derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal Servizio Tecnico, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Art. 41 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario trascorsi i termini previsti anche nell'avviso di sollecito e/o accertamento.

b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti.

c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo.

d) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato.

e) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento della concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La concessione o autorizzazione decade anche per i contribuenti che presentino delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 816 della L.160/2019, trascorsi i termini previsti nell'avviso di sollecito e/o accertamento.

4. Sono cause di estinzione della concessione o dell'autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario.

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Art. 42 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità collegate a pubblici servizi..

2. La revoca, modifica o sospensione non danno diritto al pagamento di alcuna indennità.

3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso, senza interessi, proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 43 – Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve presentare domanda di proroga almeno 20 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare domanda almeno 2 giorni prima della scadenza indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga. La proroga, salvo che non vi siano cause ostative, sarà annotata sull'autorizzazione originale a cura dell'Ufficio di Polizia Urbana. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe per le autorizzazioni.

4. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per

un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

5. Il mancato pagamento del canone già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Art. 44– Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Urbana, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade.
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 46 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. In caso di subentro di altro soggetto nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente art. 37. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, giornaliere o orarie.

Art. 47 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi (comma 829 – art. 1 – legge 160/2019) la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente

in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 48 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 49 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Art. 50 – Passi Carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a spese del richiedente.

Art. 51 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso delle abitazioni, dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Art. 52 – Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti normative e regolamentari in materia di lavori pubblici.

Art. 53 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

1. Le occupazioni realizzate con banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a cinque (5) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune, detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, e purché vengano seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Urbana.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

3. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 54 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal SUAP nell'ambito del procedimento relativo all'insediamento dell'impianto.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D lgs 259/2003 e può avere per oggetto:

a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 25 mq ed è inferiore per le ipotesi sub. b), anche ai fini agevolativi di cui all'art. 63 comma 2, lettera e) del D. Lgs. 446/97. Nelle ipotesi sub. b) il canone unitario è moltiplicato per il numero degli operatori.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- durata 6 anni;

- in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

- costituzione di deposito cauzionale o fideiussione da parte del concessionario pari a una annualità di canone a garanzia del pagamento canoni e del ripristino dello stato dei luoghi al termine del rapporto;

- è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato ai sensi degli articoli 47 e 48 in applicazione della tariffa base di categoria 1 e dei coefficienti moltiplicatori approvati dalla Giunta Comunale, in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2 -lettera b).

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone anno corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

6. Si applicano a queste tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

Alle suddette occupazioni non si applicano la suddivisione del territorio in categorie di cui al precedente art. 3 e le riduzioni di cui all'art. 59.

7. L'importo dei canoni, come sopra determinati, è rivalutato annualmente sulla base

dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

8. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Art. 55 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle relative pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventivo atto autorizzatorio del Comune.

2. Installazione di tavoli, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie:

a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regione Toscana n. 62/2018 e regolamento di attuazione.

4. Commercio itinerante. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

5. Commercio in sede fissa: per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

6. Spettacolo viaggiante: si applicano le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico – artistico -monumentale e dell'arredo urbano.

8. E' facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 56 – Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia al Regolamento del Codice della Strada.

Art. 57 – Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Urbana ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 37 – comma 10 - del presente Regolamento per le fattispecie di cui a tale comma, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica

con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 58 – Occupazione permanente per nuove attività

1. Le occupazioni permanenti di suolo pubblico a favore di nuovi esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande aperti nei centri abitati il canone è così ridotto:

a) del 50% per il primo ed il secondo anno di attività con decorrenza dalla richiesta di occupazione suolo pubblico, anche se effettuata l'anno successivo all'inizio attività.

2. Le occupazioni permanenti di suolo pubblico a favore di nuovi esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande aperti nelle Vie e Piazze del Centro storico di Vicopisano (Viale XX Settembre – Piazza Cavalca – Largo Marconi – Via Loris Baroni – Via del Municipio – Via Lante) individuate nel “Regolamento delle insegne, delle tende e degli arredi urbani”, il canone è così ridotto:

a) del 50% per il primo ed il secondo anno di attività con decorrenza dalla richiesta di occupazione suolo pubblico, anche se effettuata l'anno successivo all'inizio attività.

b) del 50% per il terzo anno di attività con decorrenza dalla richiesta di occupazione suolo pubblico, anche se effettuata l'anno successivo all'inizio attività, che acquistino, per l'arredo delle aree esterne oggetto di occupazione di suolo pubblico, sedie e tavoli congrui con gli indirizzi inseriti nel regolamento di cui al comma 2, previa verifica e parere dell'Ufficio Tecnico – U.O. 3.3 .

Art. 59 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale aumentato di 1,5 punti percentuali.

4. I contribuenti possono compensare i propri crediti a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo, dichiarandolo nell'istanza di rimborso.

Art. 60 – Accertamento e sanzioni

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, provvede il Funzionario Responsabile.

2. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

3. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale aumentato di 1,5 punti percentuali.

4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;

5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 5, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 delle sanzioni di cui al comma 6.

7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

9. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Art. 61 – Rateizzazioni

1. Il contribuente, che si trova in situazioni di temporanea ed oggettiva difficoltà finanziaria, può richiedere al Comune o al soggetto affidatario, la rateizzazione degli avvisi bonari, degli avvisi di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni per importi oltre i 100,00 euro. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Comune o al soggetto affidatario prima della scadenza di pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo e/o dell'ingiunzione stessi ed il gestore, valutata la situazione economico-finanziaria del contribuente, può concedere, con proprio atto, la rateizzazione nei seguenti termini:

- per avvisi e/o ingiunzioni di importo da 100,01 a 1.000,00 euro fino a 5 rate mensili;
- per avvisi e/o ingiunzioni di importo da 1.000,01 a 2.000,00 euro fino a 10 rate mensili;
- per avvisi e/o ingiunzioni di importo da 2.000,01 a 4.000,00 euro fino a 18 rate mensili;
- per avvisi e/o ingiunzioni di importo da 4.000,01 a 6.000,00 euro fino a 24 rate mensili;
- per avvisi e/o ingiunzioni di importo oltre 6.000,01 euro fino a 36 rate mensili;

2. Sulla rateazione concessa sono dovuti interessi di mora nella misura pari al vigente saggio di interesse legale, maggiorato di 1,5 punti percentuali; inoltre sulla rateazione di importi superiori ad € 10.000,00 è richiesto il rilascio di apposita fidejussione bancaria o rilasciata da primaria compagnia assicurativa;

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso della rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 62 – Riduzioni

1. Le tariffe ed i coefficienti per l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri di cui al precedente art. 45.

2. Le tariffe di cui al comma 1, sono ridotte:

a) per le occupazioni temporanee effettuate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le seguenti riduzioni delle superfici:

- fino a 100 mq. la superficie è ridotta al 50%,
- la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. È ridotta al 25%;
- la parte eccedente i 1000 mq. è ridotta al 10%.

b) per tutte le occupazioni sia permanenti che temporanee la parte di superficie superiore a 1000 mq. è ridotta al 10%;

c) per le occupazioni promosse da chiunque, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico, la tariffa è ridotta di una percentuale del 30%;

d) le tariffe per le occupazioni permanenti realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% se in terza categoria, del 40% se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria;

e) per le occupazioni temporanee il canone è ridotto del trenta per cento se la durata nell'anno è superiore a 15 giorni e del cinquanta per cento se superiore a 30 giorni. Se trattasi di occupazione temporanea giornaliera la tariffa è ridotta del 50% se l'occupazione si protrae fino a 9 ore, oltre 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera;

f) a tariffa per le occupazioni temporanee con tende e simili è ridotta del 70% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

g) a tariffa per occupazioni permanenti con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico è ridotta del 70%;

h) la tariffa per occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi è ridotta al 50%;

i) per le Fiere Promozionali si applicano di norma le tariffe applicate per il commercio su aree pubbliche fatto salvo che la Giunta Comunale, con specifico atto, ne riconosca il valore di promozione del territorio o qualunque altra valenza ed utilità pubblica. In questo caso, nell'atto di riconoscimento, può essere indicata una quota di partecipazione forfettaria comprensiva del corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico, la pulizia e altre eventuali spese.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata

4. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;

b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;

c) 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.

5. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

6. Tutte le riduzioni previste nei commi precedenti si cumulano e si applicano in successione.

Art. 63 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) Le occupazioni che si renderanno necessarie, per interventi di riqualificazione delle facciate degli edifici compresi nel perimetro del centro storico di Vicopisano, delimitato da via Trombi, via Lante, viale Brunelleschi, viale Vittorio Veneto, Piazza Silvatici, via Loris Baroni, Piazza Cavalca e viale XX Settembre, compresi e per un periodo massimo di tre mesi.

b) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, culturali, senza fine di lucro non comportanti attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande. Occupazioni del suolo o del soprassuolo per manifestazioni promosse da associazioni e soggetti no-profit per finalità non lucrative di interesse generale, escluse attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma commerciale. Occupazioni da parte di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. lgs. 460/97, che abbiano effettuato la comunicazione al Ministero delle Finanze prevista dall'art. 11 dello stesso D. lgs. 460/97. Occupazioni da parte di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Enti del Terzo Settore iscritte regolarmente negli appositi registri ovvero nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (art. 82, comma 7, D. lgs. n. 117/2017), per lo svolgimento di attività statutarie a carattere non commerciale. Manifestazioni politiche, culturali e sportive, realizzate per fini non commerciali, che non comportino attività di vendita e/o somministrazione in forma commerciale, realizzate con il patrocinio del Comune;

c) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Urbana;

d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a otto ore;

f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

g) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle otto ore;

h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a otto ore;

i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere, compresi i passi carrabili da loro utilizzati;

j) soste di caravan o autocaravan per un periodo non superiore a quarantotto ore quando effettuino attività di campeggio.

k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, griglie, lucernari o vetrocementi;

l) occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere e/o lavori appaltati dal Comune;

m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazioni di pubblici servizi;

o) occupazioni di aree di impianti sportivi, anche scolastici, a favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro;

p) gli scalini posti sulle strade o sui marciapiedi che consentono l'accesso al proprio

fabbricato;

q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda € 5,00 annuali;

r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e da altri enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere e le cassette per impostazione corrispondenza;

t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Urbana e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

w) occupazioni di aree cimiteriali;

x) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;

y) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: impianti pubblicitari, etc..)

z) occupazioni delle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata.

2. Sono esenti altresì dal canone le occupazioni temporanee per le quali la Giunta Comunale, con proprio specifico atto, ne riconosca l'esenzione dal pagamento al fine di incentivare il raggiungimento di propri obiettivi di promozione del territorio e/o di pubblico interesse.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Art. 64 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 65 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 66 – Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone.

Art. 67 – Domanda e autorizzazione

1. Le procedure di richiesta e relativa autorizzazione per i mercati, sono disciplinate nel "Regolamento per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche" approvato con delibera C.C. n. 20 del 8 Aprile 2015.

Art. 68 – Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone mercatale per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 69 –Determinazione del canone e riduzioni

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

2. Per l'occupazione temporanea giornaliera nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera, la tariffa è ridotta del 10 per cento se l'occupazione si protrae fino a 9 ore, oltre 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera;

3. per le occupazioni temporanee nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera il canone è ridotto del trenta per cento se la durata nell'anno è superiore a 15 giorni e del cinquanta per cento se superiore a 30 giorni.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

5. Tutte le riduzioni previste nei commi precedenti si cumulano e si applicano in successione.

Art. 70 – Versamento del canone

1. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 – 31.7 – 31.10.

2. Il canone per le occupazioni dei posteggi occasionalmente liberi; deve essere corrisposto al momento dell'assegnazione del posto;

3. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.

Art. 71 – Accertamento e sanzioni

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, provvede il Funzionario Responsabile.

2. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

3. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale aumentato di 1,5 punti percentuali.

4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;

5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 5, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 delle sanzioni di cui al comma 6.

7. Il canone e le sanzioni sono recuperati con il procedimento di riscossione coattiva.

8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

9. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Art. 72 – Decadenza della concessione per mancato versamento del canone

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

a) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario trascorsi i termini previsti anche nell'avviso di sollecito e/o accertamento.

b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti.

c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo.

d) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato.

2. La concessione decade anche per i contribuenti che presentino delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, trascorsi i termini previsti nell'avviso di sollecito e/o accertamento.

Art. 73 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale aumentato di 1,5 punti percentuali.

4. I contribuenti possono compensare i propri crediti a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo, dichiarandolo nell'istanza di rimborso.

CAPO VI – PRESCRIZIONI FINALI

Art. 74 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di competenza: “Regolamento delle insegne, delle tende e degli arredi urbani” - “Regolamento della pubblicità con indicazioni delle zone di localizzazione dei cartelli pubblicitari – Individuazione ambiti tipologici – insegne” - Regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche” - “Regolamento di Polizia Urbana”.

Art. 75 – Norme transitorie

1. Per il solo anno 2021 le scadenze di pagamento del 31 Marzo, si intendono posticipate al 31 Maggio 2021.

2. Eventuali versamenti effettuati per l'anno 2021 per il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche permanente e temporanea (COSAP), e per l'imposta sulla pubblicità, verranno conguagliati con quanto dovuto per l'anno stesso, sulla base del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui siano stati effettuati versamenti per il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) e per l'imposta sulla pubblicità per l'anno 2021 non dovuti a seguito di quanto stabilito dal presente Regolamento, gli stessi non verranno rimborsati.

4. Per l'anno 2021, le concessioni o autorizzazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, conservano o la loro efficacia fino al termine

5. Al fine di promuovere la ripresa delle attività produttive, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di cui al D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 sul territorio comunale che risultino attive ed operanti di cui all'art. 5 della Legge 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1 maggio 2020 al 31 marzo 2022, ai sensi dell'art. 181, comma 1, comma 1 bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, nonché dell'art. 9-ter, comma 2, del D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 176/2020, e infine dall'art. 1, comma 706, Legge 234/2021, sono esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico effettuata nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2022.”;

6. Al fine di promuovere la ripresa delle attività produttive, favorendo il sostegno dei costi necessari allo svolgimento della loro attività, alle imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di cui al D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 sul territorio comunale che risultino attive ed operanti di cui all'art. 5 della Legge 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, si applica una riduzione del 50% dell'importo relativo al canone per l'occupazione del suolo relativo all'anno 2025. La suddetta riduzione non è in alcun modo cumulabile con altre agevolazioni delle quali le attività stanno già beneficiando o potrebbero beneficiare nell'anno 2025 per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile ”;

Art. 76 - Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Art. 77 -Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione del Canone Patrimoniale e Mercatale, sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 78 -Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute, in attesa della formale modifica.
